



COMUNE DI MONTOGGIO
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO **PER LA TOPONOMASTICA** **E LA NUMERAZIONE CIVICA**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 15 GIU 2020

INDICE

Titolo I Principi generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni

Titolo II Toponomastica

- Art. 3 – Criteri
- Art. 4 – Cambio di denominazione
- Art. 5 – Targhe toponomastiche
- Art. 6 – Competenza
- Art. 7 – Commissione Consultiva per la toponomastica
- Art. 8 – Proposte di denominazione
- Art. 9 – Divieti
- Art. 10 – Istruttoria

Titolo III Numerazione civica

- Art. 11 – Numerazione civica esterna
- Art. 12 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica
- Art. 13 – Numerazione civica nei centri abitati
- Art. 14 – Numerazione civica fuori dai centri abitati
- Art. 15 – Numerazione civica interna

Titolo IV Obblighi

- Art. 16 – Obblighi dei proprietari degli immobili

Titolo V Disposizioni finali

- Art. 17 – Abrogazione di norme
- Art. 18 – Rinvio
- Art. 19 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

Titolo I

Principi generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le modalità per l'attribuzione della toponomastica e la numerazione civica nel territorio comunale.¹

¹ V. Art. 10 della L. 24 dicembre 1954, n. 1224 e gli artt. 41 e 42 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) *Area di circolazione*: ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, distinto da una propria denominazione.
- b) *Numerazione civica*: serie di numeri che contraddistingue gli accessi alle abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche (unità ecografiche semplici), da cui si accede dall'area di circolazione. I numeri possono essere esterni quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre nell'area di circolazione, interni quando l'accesso si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.²
- c) *Toponomastica*: insieme dei luoghi propri dei luoghi e si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo, considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- d) *Toponimo*: nome di un luogo.
- e) *Toponimo stradale*: nome attribuito ad un'area di circolazione.
Può essere costituito:
 - dalla specie o DUG (Denominazione Urbanistica Generica): via, piazza, ecc.;
 - dal complemento alla specie (di, a, da, degli, ecc.);
 - dal complemento di denominazione (Generale, Don, ecc.);
 - dalla denominazione ufficiale (Giuseppe Garibaldi, Trastevere, ecc.).
- f) *Onomastica*: insieme dei luoghi proprio di una lingua o di una regione.

² V. art. 42 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Titolo II

Toponomastica

Articolo 3 – Criteri di denominazione

1. Ciascuna area di circolazione è distinta da una propria denominazione.
2. La denominazione è indicata in forma completa, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, o altri caratteri speciali.
3. L'assegnazione del nome è omessa solo nel caso in cui l'area di circolazione è una strada privata chiusa al pubblico.
4. L'omonimia non è ammessa per la denominazione di più aree di circolazione delle stesse specie (due vie, due piazze, ecc.). È ammessa, invece, per aree di circolazione di specie diverse (vie, piazze, ecc.).
5. Il toponimo, sia che indichi nomi di persone, di luoghi, o altro, deve essere idoneo a svolgere una funzione toponomastica, e, possibilmente, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito delle aree già territorialmente definite.
6. L'attribuzione di un nuovo toponimo stradale deve rispettare la toponomastica esistente nella documentazione storica e/o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee originatesi tra gli abitanti del luogo, anche se ciò non avrà valore vincolante.³

³ V. Art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Articolo 4 – Cambio di denominazione

1. È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non arrecare danni economici rilevanti ai cittadini residenti e alle attività economiche ivi presenti.
2. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione può essere indicata sull'apposita targa anche la precedente denominazione.⁴

⁴ V. Art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Articolo 5 – Targhe toponomastiche

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente:

- a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
- b) per le strade più importanti, o di notevole lunghezza, ad ogni incrocio con altra via o piazza;
- c) per le piazze o aree simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

2. Per la collocazione delle targhe e dei segnali di nome strada, si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada.⁵

⁵ V. art. 39 del DLGS n. 285/1992 e l'art. 133 del DPR n. 495/1992.

Articolo 6 – Competenza

1. Gli atti deliberativi in materia di denominazione delle aree di circolazione sono di competenza della Giunta Comunale, su proposta della Commissione consultiva per la toponomastica.

2. Le deliberazioni riguardanti la denominazione di aree di circolazione stradale devono essere inviate al prefetto per la prescritta autorizzazione.⁶

⁶ V. art. 1 della L. 23 giugno 1927, n. 1188.

Articolo 7 – Commissione Consultiva per la toponomastica

1. La commissione consultiva per la toponomastica (di seguito denominata "commissione") ha il compito di esaminare e di esprimere un parere motivato su tutte le proposte di nuova denominazione o di modifica di denominazioni esistenti delle aree di circolazione, nonché di scuole, impianti sportivi, edifici, strutture, località ed aree diverse da quelle di circolazione.

2. La commissione è nominata dal *Consiglio* Comunale, ed è composta da:

- *Sindaco o suo delgato (Presidente)*;
- *n. 2 consiglieri comunali (uno di maggioranza ed uno di minoranza)*;
- *n.2 membri esterni*,

Le mansioni di Segretario della Commissione sono affidate al Responsabile del Servizio Toponomastica.

3. La commissione ha la stessa durata del mandato del Consiglio comunale ed i suoi componenti *sono* rieleggibili.

4. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di 2/3 dei componenti.

5. Ai componenti della commissione non è riconosciuto il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

Articolo 8 – Proposte di denominazione

1. Le richieste possono essere proposte dal Sindaco, dai consiglieri comunali, dagli assessori, da enti pubblici o privati, da associazioni, a carattere nazionale o locale, partiti politici, circoli, comitati, scuole, organizzazioni sindacali, singoli cittadini

2. Le richieste non sono vincolanti per l'amministrazione.

3. Le richieste possono essere:

a) generiche, contenendo la sola indicazione del toponimo, lasciando all'amministrazione comunale l'individuazione dell'area di circolazione stradale o delle aree diverse da quelle di circolazione pubblica;

b) specifiche, con l'indicazione del toponimo e dell'area di circolazione stradale o altro sito.

Le richieste dovranno essere accompagnate da una relazione contenente i motivi per i quali è proposta l'intitolazione (notizie biografiche della persona, notizie storiche dell'evento, toponimo, ecc.).

Articolo 9 – Divieti

1. Non è consentito intitolare aree di circolazione stradale, monumenti e altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni. Tuttavia, il Prefetto, valutate le circostanze, può derogare a tale divieto.⁷

⁷V. artt. 2, 3 e 4, L. 23 giugno 1927, n. 1188; Circolare del Ministero dell'Interno 29 settembre 1992, n. 18.

Articolo 10 – Istruttoria

1. L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica della toponomastica stradale è svolta dal settore Servizi Demografici – Ufficio toponomastica.

Titolo III Numerazione civica

Articolo 11 – Numerazione civica esterna

1. La numerazione civica esterna è costituita dai numeri applicati a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, diretti o indiretti, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse, ecc., comprese le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

Gli accessi esterni diretti sono quelli che hanno l'accesso all'unità immobiliare che si apre direttamente sull'area di circolazione.

Gli accessi esterni indiretti sono quelli che si aprono su corti, cortili e scale interne.

2. Il numero civico può essere affiancato dall'esponente, che è un complemento al numero civico, solitamente composto da lettere o numeri (es. 12/A);

3. Sono inclusi nella numerazione civica, i passi carrai, le chiese, i monumenti pubblici che non immettano anche in uffici e/o abitazioni, fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, gli accessi a fienili, legnaie, stalle e simili e simili.

4. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, possibilmente luminescente.

5. La fornitura e la posa in opera sono a carico *del proprietario dell'immobile* preferibilmente in alto a destra di ciascun ingresso o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

6. Le targhette dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:

a) *colore del carattere e del fondo: es. caratteri scuri su fondo bianco;*

b) *dimensioni: forma rettangolare: cm. 12 x cm 10 (h);*

La targhetta potrà riportare lo stemma dell'amministrazione comunale e, sotto il numero, il nome dell'area di circolazione.

Articolo 12 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica

1. La numerazione civica è realizzata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni impartite dall'ISTAT, mantenendo, ove è possibile, i criteri adottati in precedenza, e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi alla cittadinanza e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.

Articolo 13 – Numerazione civica nei centri abitati

1. La numerazione civica nei centri abitati deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.): la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari da un lato e i dispari dall'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra;
- b) aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzalè, largo, ecc.): la numerazione deve essere progressiva, iniziando dalla sinistra di chi entra nella piazza dalla via più importante o ritenuta tale; nel caso in cui la predetta via attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra, provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- c) in caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguito da una lettera alfabetica in ordine progressivo (A, B, C), ovvero da avverbi numerali latini (BIS, TER, ecc.).

2. Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo aree di circolazione già numerate, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Articolo 14 – Numerazione civica fuori dai centri abitati

1. La numerazione civica all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) numerazione nell'area di circolazione per località: essa ha inizio dall'abitazione più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le abitazioni esistenti nella località stessa;
- b) numerazione dell'area di circolazione per strada esterna: essa ha inizio dall'estremità più importante e prosegue sino all'altra estremità.

Articolo 15 – Numerazione civica interna

- 1.** La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno ma attraverso scale interne o cortili.
- 2.** Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati da numeri arabi e/o lettere alfabetiche .
- 3.** Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate da lettere maiuscole.
- 4.** La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici a cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

Titolo IV Obblighi

Articolo 16 – Obblighi dei proprietari degli immobili

- 1.** I proprietari degli immobili devono avere la massima cura della numerazione civica, provvedendo a segnalare all'ufficio toponomastica eventuali mancanze,

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 17 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 18 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché le istruzioni impartite dall'ISTAT.

Articolo 19 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio del comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

2. Copia del presente regolamento è depositata presso l'ufficio segreteria, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.

N O R M A T I V A

Legge 24 dicembre 1954 n. 1228
ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
(G.U. 12 gennaio 1955, n. 8)

Articolo 9

1. Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.
2. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.
3. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Articolo 10

1. Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
2. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148*.
3. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

**La procedura trova ora riferimento nell'art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.*

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
(G.U. 8 giugno 1989, n. 132)

Capo VII
Adempimenti topografici ed ecografici

Articolo 38 - Adempimenti topografici.

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio toponomastica.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Articolo 39 - Aggiornamento del piano topografico.

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Articolo 40 - Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.

2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Articolo 41 - Adempimenti ecografici.

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Articolo 42 - Numerazione civica.

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Articolo 43 - Obblighi dei proprietari di fabbricati.

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Articolo 44 - Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Articolo 45 - Stradario.

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158

NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI

(G.U. 6 giugno 1923, n. 132)

Articolo 1

1. Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministro dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

Il R.D.L. è stato poi convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473.

Legge 23 giugno 1927, n. 1188
TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI
(G.U. 18 luglio 1927, n. 164)

Articolo 1

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.

Articolo 2

1. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Articolo 3

1. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.
2. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Articolo 4

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.
2. È inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Articolo 5

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, a spese dell'amministrazione inadempiente.
2. In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

Articolo 6

1. Nulla è innovato al Regio Decreto-Legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la Legge 17 aprile 1925, n. 473.

Ministero dell'Interno – Circolare 29 giugno 1981, n. 7
LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188
TOPONOMASTICA STRADALE E DEDICA DI MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI

Con circolare di pari numero del 27 luglio 1973, vennero impartite particolari istruzioni per l'inoltro delle istanze, intese ad ottenere l'autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1188, per intitolare strade ovvero dedicare monumenti, lapidi od altra specie di ricordi permanenti a persone decedute da meno di dieci anni.

In considerazione delle mutate condizioni etico-sociali verificatesi in questi ultimi anni, la circolare del 1973 si dimostra ora suscettibile di completa innovazione, in quanto deve ritenersi non più attuale in assonanza alla situazione generale ultimamente determinatasi nel Paese.

Pertanto, sorge evidente l'esigenza del mutamento di indirizzo, nel senso che vada ripristinato in tutta la sua ampiezza il potere discrezionale nella materia provvedendo ad una nuova e diversa autoregolamentazione della facoltà di deroga attribuita al Ministro dell'Interno, al quale la legge ha inteso conferire il succitato potere per evidenti motivi di opportunità politica, trattandosi di valutazioni estremamente delicate con possibili e non trascurabili riflessi negativi nei commenti della pubblica opinione.

Quindi, mentre viene abrogata la circolare del 1973, con la presente si precisa che questo Ministero, non terrà conto della ricorrenza di maggioranze speciali neppure come condizione preliminare per l'esame di merito delle deliberazioni, e la misura del consenso realizzatasi sull'intitolazione sarà, invece, tenuta presente come elemento di ponderazione quando la notorietà dell'onorando risulterà di rilievo soltanto locale ovvero si tratterà di personaggi stranieri.

In linea di massima non verrà accordata la deroga alla citata legge, qualunque sia stato il numero dei consiglieri favorevoli all'intitolazione, se a livello nazionale risultino sussistere fondate controindicazioni da parte della pubblica opinione.

Prescindendo, peraltro, dalle suesposte considerazioni protese alla salvaguardia dei principi esplicativi della legge, è da non sottovalutare fatto che, ove si tratti di variazioni della denominazione di aree di circolazione, vengono a determinarsi gravi e vaste conseguenze negative sia ai cittadini come ai diversi servizi pubblici.

Infatti con la variazione di denominazione di una strada viene insito l'obbligo ai cittadini di provvedere, con multipli disagi, all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso - carta d'identità, passaporti, libretti di circolazione, porto d'armi, libretti di pensione e patenti di guida (art. 80 del codice della strada) e, ai vari uffici pubblici con l'aggiornamento dello schedario del servizio anagrafico, dei fogli di famiglia, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento nel settore postale delle strutture grafiche, nel settore del catasto ed in quello del registro immobiliare.

Da quanto precede emerge chiaramente l'esigenza che deliberazioni del genere siano adottate dopo una accurata ed approfondita riflessione relativamente alle pregiudizievoli conseguenze che non mancherebbero di determinarsi nel buon andamento dei pubblici servizi e nella sfera di attività anche private dei cittadini.

Ciò premesso, nel sottolineare la particolare esigenza che assume il riconfermare i principi ispiratori della legge 23 giugno 1927, n. 1188, potrebbe risultare di opportuna utilità che venga esaminata da parte delle SS.LL., la iniziativa ove ritenuto del caso, di promuovere una adeguata azione di indirizzo nei confronti delle Amministrazioni locali su una questione di rilievo tanto significativo nel campo dell'onomastica stradale.

Ministero dell'Interno
Circolare MIACEL 29 settembre 1992, n. 18
Decreto 29 settembre 1992

Il Ministro dell'Interno

Visto l'art. 4 della Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 in base al quale il Ministro ha facoltà di autorizzare, in deroga al disposto degli artt. 2 e 3 della stessa legge, l'intitolazione a piazze, monumenti o altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni;

Considerato che tali autorizzazioni implicano prevalentemente valutazioni di ordine pubblico rientranti nella competenza dell'autorità prefettizia quale responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981 n. 121;

Ritenuto, pertanto, opportuno, anche ai fini di un più celere iter burocratico, delegare la competenza attribuita al Ministro dal suddetto art. 4, ai Prefetti delle Province italiane:

Decreta

A decorrere dal 1° gennaio 1993 è delegata ai Signori Prefetti per la Provincia di loro competenza la facoltà di autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni, ai sensi dell'art. 4 della legge del 23 giugno 1927 n. 1188.

Ministero dell'Interno
Circolare 10 febbraio 1996, n. 4 (96)
INTITOLAZIONE DI SCUOLE, AULE SCOLASTICHE, VIE, PIAZZE, MONUMENTI E LAPIDI

Com'è noto, la materia della toponomastica è regolata dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188, dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed, infine, dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

L'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, rimette alla competenza del Ministro dell'interno la facoltà di derogare al divieto posto dai precedenti articoli 2 e 3 della stessa legge di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Si è ritenuto opportuno, con decreto ministeriale 25 settembre 1992, allegato alla circolare M.I.A.C.E.L. n. 18 dello stesso anno, di «delegare» detta competenza alle SS.LL., per meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale, nell'intesa che, comunque, questo Ministero dovesse essere puntualmente aggiornato sull'attività autorizzatoria svolta in forma decentrata.

Tuttavia, in alcuni casi, tale informazione è stata carente e, spesso, si è venuti a conoscere di episodi inerenti l'intestazione di strade o luoghi pubblici a mezzo della stampa ovvero, incidentalmente, in occasione della trattazione di pratiche aventi riferimento ai dati toponomastici.

È il caso dell'intitolazione di vie in dialetto, ove nella fattispecie, evidentemente, si è inteso fare uso, in modo del tutto impreciso, dell'esercizio di una eventuale competenza esclusiva.

Devesi, infatti, ricordare che le regioni o province autonome, laddove abbiano competenza esclusiva in materia di toponomastica, debbono, comunque, conformarsi, nell'esercizio della stessa, al rispetto delle norme d'attuazione degli statuti di autonomia speciale ed attenersi alle disposizioni che prevedono il bilinguismo soltanto ove effettivamente vigente, con esclusione, nelle iscrizioni toponomastiche, dell'uso dei dialetti che non godono, allo stato attuale della legislazione, di alcuna tutela in tal senso.

Si aggiunge che, spesso, i comuni procedono in modo del tutto autonomo a variare i toponimi senza chiedere alcuna approvazione alle SS.LL. come previsto dalla normativa tuttora vigente.

Ciò premesso, è opportuno che venga richiamata l'attenzione dei signori sindaci sulla corretta applicazione delle surrichiamate disposizioni legislative e regolamentari - che rispondono a precise esigenze di ordine pubblico - evitando, inoltre, il ricorso generalizzato e frequente al mutamento dei toponimi esistenti, cui si procederà solo in base ad effettive necessità, da valutare d'intesa con le SS.LL. e questo Ministero, considerati i disagi che tali iniziative possono arrecare ai cittadini per l'aggiornamento dei documenti in loro possesso e l'aggravio di lavoro a carico dei servizi comunali.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, facendo nel contempo presente che, con cadenza semestrale, dovrà essere inviato un elenco delle autorizzazioni concesse.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

NUOVO CODICE DELLA STRADA

(G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. n. 74)

TITOLO II DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

Articolo 39 - Segnali verticali.

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

(...)

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

(...)

g) segnali di nome strada;

(...).

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

(G.U. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. n. 134)

Art. 133 - Segnale nome-strada (Art. 39 C.d.S.)

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.

2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.

3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.

4. Il segnale nome-strada può essere applicato:

a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);

b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);

c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;

d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;

e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.

5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).

7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).

8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.




Figura II 290 Art. 133

**SEGNALE NOME-STRADA
APPLICATO A PALO
SEMAFORICO**
Indica il toponimo urbano.




Figura II 291 Art. 133

**SEGNALE NOME-STRADA
APPLICATO IN ANGOLO**




Figura II 292 Art. 133

**SEGNALE NOME-STRADA COMBINATO
COL SENSO UNICO E NUMERI CIVICI**




Figura II 293 Art. 133

**NUMERO CIVICO PERPENDICOLARE
ALL'ASSE STRADALE**